



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7118 del 2016, proposto dal Consorzio per la Zona Industriale di Macomer in Liquidazione, società Tossilo Tecnoservice s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Rossi, Luisa Giua Marassi, con domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;

contro

Associazione Unione dei comuni "Barbagia", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita n.90;

nei confronti di

provincia di Nuoro in persona del legale rappresentante in carica, non costituitosi in giudizio;

regione Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau, Alessandra Camba, con domicilio eletto presso l'ufficio di rappresentanza della regione Sardegna in Roma, via Lucullo, n. 24;

Asl n 3 di Nuoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Calabro', con domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-soccorso pubblico - difesa civile, Comando provinciale dei Vv.Ff di Nuoro, persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato, costituitosi in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7239 del 2016, proposto dalla regione autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Camba, Sonia Sau, con domicilio eletto presso l'ufficio di rappresentanza della regione autonoma Sardegna in Roma, via Lucullo, n. 24;

contro

Associazione Unione dei Comuni Barbagia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Barberio, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita, n.90;

nei confronti di

provincia di Nuoro, comune di Macomer non costituitisi in giudizio;

consorzio per la Zona Industriale di Macomer - in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi, Luisa Giua Marassi, con domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in

Roma, via Portuense, n. 104;

società Tossilo Tecnoservice s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Giua Marassi, Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Calabro', con domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;

Ministero dell'Interno-dipartimento Vigili del Fuoco-soccorso pubblico - difesa civile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

sul ricorso numero di registro generale 8894 del 2016, proposto dalla provincia di Nuoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pasquale Cannas, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Associazione Unione dei Comuni "Barbagia" non costituitasi in giudizio;

nei confronti di

regione autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau, Alessandra Camba, con domicilio eletto presso l'ufficio di rappresentanza della regione Sardegna in Roma, via Lucullo, n. 24;

Asl n. 3 di Nuoro, comune di Macomer non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato, costituitosi in giudizio;

Consorzio per la Zona Industriale di Macomer in Liquidazione, società Tossilo Tecnoservice s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Rossi, Luisa Giua Marassi, con domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Sardegna – Sede di Cagliari - Sezione I n. 629/2016, resa tra le parti, concernente rilascio e rinnovo aia per realizzazione nuova linea di termovalorizzazione presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni "Barbagia" e della regione Sardegna e della Asl n. 3 di Nuoro del Ministero dell'Interno-dipartimento Vigili del Fuoco-soccorso pubblico - difesa civile Comando provinciale dei Vv.Ff di Nuoro società Tossilo Tecnoservice Spa e di Azienda Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro e di Ministero dell'Interno-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Rossi, Barberio, l'Avvocato dello Stato Grumetto, Tavolacci su delega di Calabrò e Camba Rossi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 629/2016 il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna– Sede di Cagliari - ha parzialmente accolto il ricorso (corredato da due ricorsi per motivi aggiunti) proposto dalla odierna parte appellata teso ad ottenere l'annullamento della Autorizzazione Integrata Ambiente (A.I.A.) rilasciata al Consorzio Industriale di Macomer dalla Provincia di Nuoro e della determinazione n. 1289 del 29 luglio 2015 del Settore Lavori Pubblici-Protezione Civile-Ambiente per la realizzazione di una <nuova linea> di termovalorizzazione presso l'impianto (già esistente) di Macomer-Tossilo, e di tutti gli atti connessi, presupposti e collegati, tra i quali (primo ricorso per motivi aggiunti) il permesso di costruire comunale n. 32 del 27.10.2015, relativo alla realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer.

2. L'odierna parte appellata aveva impugnato i detti provvedimenti prospettando articolate macrocensure di violazione di legge ed eccesso di potere, investenti i seguenti profili:

- a) violazione del Piano regionale gestione rifiuti;
- b) mancato rispetto del principio di precauzione – difetto di istruttoria;
- c) omessa considerazione dei dati sulla salute (specie tumorali) del territorio interessato;
- d) contrasto con la vocazione agricola e pastorale del territorio.

3. La Regione, la Provincia di Nuoro, la ASL 3 di Nuoro si erano costituite in giudizio deducendo l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne avevano chiesto il rigetto, in quanto infondato; l'Avvocatura dello Stato si era costituita limitatamente all'impugnazione del parere del Comando Provinciale dei VV.FF. del 10.9.2015, eccependone l'inammissibilità; la società Tossilo Tecnoservice e il Consorzio industriale di Macomer, (promotori della realizzazione dell'impianto) si erano costituiti in giudizio deducendo l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne avevano chiesto il rigetto, in quanto infondato; l'intimato Comune di Macomer (che aveva espresso parere favorevole all'intervento) non si era costituito nel giudizio di primo grado.

4. Il T.a.r. con la sentenza impugnata ha:

- a) respinto la preliminare eccezione investente la legittimazione attiva e l'interesse della parte originaria ricorrente;
- b) respinto la preliminare eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (avviato per la notifica solo il 27.10.2015) in relazione all'impugnazione dei provvedimenti pregressi rispetto all'AIA (in particolare la VIA - delibera della GR del 27.3.2015 n. 12/39 –contenente- il giudizio positivo di compatibilità ambientale pubblicata in BURAS il 4.6.2015 ex LR 1.2.2012 n. 3 artt. 1 e 2) rilevando che:

I) l'approvazione del progetto in sede di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) rappresentava il provvedimento conclusivo del complesso iter di valutazione pianificatoria, economica, sanitaria ed ambientale: la asserita lesività dell'azione amministrativa discendeva da tale ultimo atto conclusivo; e correttamente l'impugnazione era stata proposta avverso quest'ultimo;

II) detto provvedimento non solo recepiva ma disponeva, con propria valutazione autonoma e con istruttoria integrata, l'approvazione dell'intervento (fino a quel momento ancora suscettibile di modifiche e rivalutazioni), come dimostrato dalla circostanza che dopo la VIA regionale del 27.3.2015, erano di stati acquisiti dalla Provincia nuovi, ulteriori ed importanti pareri/apporti istruttori;

III) non sussisteva, quindi, un onere di impugnazione immediata dei provvedimenti prodromici, né tanto meno a cagione di tale omessa impugnazione, alcuna preclusione ad impugnare l'atto finale (unico, direttamente ed immediatamente lesivo);

IV) in ogni caso, in sede di Conferenza di servizi del maggio e del 22 giugno 2015 (decisoria) era stato approvato un progetto di variante sostanziale (rispetto a quello del 25.6.2010, data della prima determinazione della Provincia n. 1964).

4. Nel merito, ha preso in esame il primo macroversante di censura (con il quale in sostanza si contestava che i provvedimenti gravati si erano discostati decisamente dal quadro programmatico stabilito nel Piano dei Rifiuti del 2008) e previa ricostruzione anche sotto il profilo cronologico del quadro normativo primario e secondario, e dei provvedimenti succedutisi, ne ha affermato la fondatezza, rilevando che:

a) il previgente Piano regionale aveva preferito la soluzione a tre poli di termovalorizzazione, stabilendo che gli impianti (a regime) avrebbe dovuto localizzarsi in tre luoghi:

Cagliari, Sassari e Macomer.

b) il successivo (ed ancora vigente, sebbene “scaduto” avendo una durata ordinaria di 6 anni,) Piano dei Rifiuti del 2008 (cui era da attribuirsi valenza di “cornice operativa obbligatoria”) aveva comparato cinque scenari possibili evolutivi del sistema regionale ed infine, discostandosi dalla opzione prevista nell’antevigente Piano dei Rifiuti, aveva optato per la soluzione a due poli (Cagliari e Sassari), con integrazione “in via transitoria” della prosecuzione dell’operatività dell’impianto di Macomer, da rimodernare (per sostenere le funzioni “nelle veci” di Sassari).

c) in sostanza, si prevedevano “a regime” solo due termovalorizzatori (Cagliari e Sassari), di cui uno (per il sud) già esistente e da adeguare (Cagliari) ed un altro per l’area centro nord, da localizzare preferibilmente in un impianto di potenza già esistente (individuato in Fiumesanto; in subordine comunque nel comprensorio di Sassari);

c1) ivi si prevedeva anche una soluzione “ponte” in attesa della realizzazione, in concreto, della soluzione prescelta (nuovo impianto in Sassari), a regime, a due soli poli, che riposava nell’adeguamento dell’impianto di Macomer, per il detto periodo transitorio;

c2) si era altresì previsto che l’eventuale (futura) scelta di mantenere in attività Macomer, anche “a regime” (cioè con una trasformazione sostanziale della sua struttura e funzione), venisse affrontata in sede di un Piano ulteriore (Piano d’Ambito);

c3) inoltre, la Giunta regionale con ordine del giorno n. 41 del 13 maggio 2015 aveva approvato un ordine del giorno ove si prevedeva che, prima di intervenire in materia di gestione dei rifiuti, compresi i procedimenti su Tossilo, si provvedesse celermente all’aggiornamento del Piano regionale in materia di gestione dei rifiuti nonché a porre in essere in tempi rapidi il disegno di legge sul sistema di governo dei rifiuti;

d) premesso che a tale ultimo incumbente non era stato dato corso, in ogni caso il progetto previsto ed approvato, si discostava radicalmente da tale opzione programmatica, in quanto il progetto approvato in sede di AIA era stato trasformato, con *revamping* e potenziato con passaggio 17,4 MW a 30 MW di capacità termica;

e) il progettato raddoppio della potenza (con previsto afflusso di rifiuti di 60.000 t. /anno) si discostava rispetto a quanto programmato dal Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato dalla Giunta Regionale il 20.12.2008, che non prevedeva appunto Tossilo “a regime”, ma solo con funzione “transitoria”;

f) in particolare, era stata prevista la Realizzazione di una “nuova linea” (unica) di <termovalorizzazione> a Tossilo (Comune di Macomer) da 30 MWt, per accogliere 61.120 tonnellate/anno di rifiuti da smaltire, con una produzione di energia termica (Carico Termico Nominale) di 27,97 MW, e con una produzione annua di energia elettrica di circa 56.480 MWh, in sostituzione del precedente <inceneritore> mentre allo stato erano

attive ed in esercizio due diverse linee (di vecchia ideazione), idonee al (solo) incenerimento, al massimo di 48.000 tonnellate/a (senza recupero termico), effettivamente utilizzate, per una quantità inferiore: il nuovo impianto era stato progettato con diversa tecnologia: “a griglia” (in sostituzione di quella “a letto fluido”, ormai superata, dell’impianto

preesistente, che operava da alcuni decenni, con linee ormai obsolete) ed era strutturato per operare nel rispetto dei valori limite **BAT**, legislativamente previsti (emissioni in atmosfera; contaminazione suoli);

g) ciò si discostava dalla previsione di mero ammodernamento legata alla transitorietà dell'impiego dell'impianto, contenuta nel Piano dei Rifiuti del 2008 (che aveva anche evidenziato la "non significatività" dell'impianto nell'economia/strutturazione del servizio a livello regionale);

h) inoltre, la previsione, nel 2008, di un raddoppio dell'impianto appariva non attuale in quanto nell'arco degli undici anni 2008-2019 (data di previsto avvio della nuova struttura) la produzione di raccolta differenziata ha avuto un trend di grande sviluppo, rendendo inferiore (e non certo superiore, stante il conseguente prevedibile minore afflusso di rifiuti in entrata) le necessità di concreta operatività dell'impianto per il trattamento tradizionale (di incenerimento) dei rifiuti;

i) l'impianto di Macomer nell'ipotesi preferita aveva, dunque, una funzione sostanzialmente "provvisoria" e "sostitutiva" del futuro impianto di Sassari (ancora da realizzare integralmente) e la prosecuzione di Tossilo, con *revamping*, non era prevista "a regime", ma doveva svolgere una funzione temporanea per lo smaltimento dei rifiuti del Centro-Nord Sardegna, fino a quando non avesse iniziato ad operare il nuovo impianto di Fiumesanto;

l) l'impianto avrebbe poi dovuto (nel disegno di cui al Piano Rifiuti del 2008) essere dismesso;

m) il progetto approvato non era coerente con dette vincolanti premesse: il *revamping*-rinnovamento avrebbe dovuto implicare una ristrutturazione, in termini minimi, con sostanziale mantenimento della capacità-potenzialità della struttura e della sua (limitata e attuale) funzionalità nell'attesa della realizzazione del polo di Sassari, che avrebbe determinato la dismissione di Macomer, ma tale connotazione/caratterizzazione non era compatibile con la tipologia di intervento previsto progettato con consistente potenziamento e con un ingente investimento;

n) l'intervento progettato ed approvato, creava un "nuovo" impianto, idoneo ad operare a regime il che implicava che il Piano, in particolare in riferimento alla connotazione ed alla funzionalità (solo temporanea) che era stata attribuita al recupero della struttura, era stato, in sede esecutiva-applicativa, ignorato mentre il progetto di *revamping*, come proposto in concreto, consentiva che l'impianto di Macomer venisse trasformato in termovalorizzatore, con un consistente potenziamento della capacità termica nonché di aumento di volume nell'accettazione dei rifiuti, con un impegno finanziario di 42 milioni di euro con conseguente incisivo "potenziamento" dell'impianto, sviando quella che era la volontà del programmatore regionale, che aveva concepito la "sopravvivenza" di Tossilo al solo fine di consentire l'espletamento di funzioni meramente temporanee;

o) si era proceduto, nella sostanza, alla creazione di un terzo polo (il che contrastava con la previsione a 2 poli a regime, con mantenimento "solo "in via provvisoria" dell'impianto di Tossilo) il tutto, in un contesto di Piano regionale gestione rifiuti non revisionato con termine ampiamente scaduto.

4.2. Affermata la fondatezza della prima macrodoglianza, il T.a.r. ha poi comunque scrutinato le ulteriori due macrocensure investenti i versanti "danni alla salute", "violazione del principio di precauzione" e "elementi ostativi alla localizzazione dell'impianto consistenti nella prossimità ad una zona agricola" escludendone la fondatezza in quanto, rispettivamente:

a) dai dati acquisiti risultava che la sussistenza di rischi per la salute pubblica e per l'ambiente non era stata dimostrata e da ciò ne discendeva che neppure potesse dirsi violato il "principio di precauzione" (art. 191 TFUE), in considerazione del fatto che era stata compiuta dalle Amministrazioni un'analisi congrua degli effetti del potenziamento dell'impianto sulla salute delle persone e sull'ambiente;

b) l'impianto era collocato in area industriale (e non in zone agro-pastorali protette) e trattavasi di struttura preesistente, da decenni per cui non sussisteva quindi contrasto fra pianificazione e destinazione dell'area (non agricola, ma industriale)

ed il rispetto delle soglie di emissione, previste dal legislatore, implicava la possibile realizzazione della struttura e la sua compatibilità con le normative di protezione ambientali e del territorio circostante.

Ricorso n. 7118/2016 avverso la sentenza n. 629/2016:

1. Il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer e la società Tossillo Tecnoservice s.p.a. originaria parte resistente rimasta soccombente, hanno impugnato la detta decisione (con ricorso passato per notifica il 1.9.2016 e depositato il 2.9.2016 e depositato il 16.9.2016) chiedendone la riforma; dopo avere analiticamente e cronologicamente ripercorso le salienti tappe, anche infraprocedimentali, della presente vicenda (pagg. 1-9 dell'atto di appello) ed illustrato il quadro normativo ad essa sotteso (pagg. 9-12 dell'atto di appello), ha sintetizzato in chiave cautelare le conseguenze della impugnata sentenza (pagg. 12-16 dell'atto di appello) ha dedotto, nel merito, che:

- a) il Piano dei Rifiuti non era scaduto, ex art. 30 della Direttiva UE n. 98/2008 e 199 d.Lgs. n. 152/2006: ogni sei anni era necessario valutare se aggiornare i Piani, e tale incombenza era stata ottemperata dalla Regione Sardegna;
- b) l'errore di fondo del T.a.r. era stato quello di estrapolare dal Piano l'espressione per cui l'impianto di Macomer non era "significativo" e di considerare il termine "transitorio" quale sinonimo di "breve durata", e, quindi, di ritenere che il progetto relativo all'impianto fosse sovrabbondante rispetto all'obiettivo programmato;
- c) il paragrafo 9.3. del Piano smentiva il sillogismo giudiziale secondo cui l'impianto di Macomer, alla fine del periodo transitorio, sarebbe stato certamente dismesso: tale valutazione sarebbe spettata all'Autorità d'ambito; e comunque, il par. 9.3.4 (che certamente si riferiva al periodo transitorio) già prevedeva il *revamping* dell'impianto suddetto;
- d) in carenza di dati tecnici, il T.a.r. aveva apoditticamente ritenuto che il progettato potenziamento dell'impianto fosse eccessivo e sproporzionato ed il finanziamento dello stesso eccessivamente ingente.

2. In data 30.9.2016 il Ministero dell'Interno si è costituito depositando atto di stile.

3. In data 13.10. 2016 la Regione Sardegna si è costituita depositando una articolata memoria nell'ambito della quale ha chiesto di accogliersi l'appello proposto dal Consorzio Industriale di Macomer per le stesse ragioni da essa prospettate con l'appello principale n. 7239/2016.

4. In data 17.10.2016 la Unione dei Comuni "Barbagia" si è costituita depositando una articolata memoria e chiedendo la reiezione dell'appello.

5. In data 17.10. 2016 l'appellante Consorzio per la Zona Industriale di Macomer e la società Tossillo Tecnoservice s.p.a. hanno depositato copia del D.P.C.M. 10 agosto 2016.

6. Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2016 fissata per la deliberazione della istanza di sospensione della esecutività della impugnata decisione l'appello cautelare è stato accolto con l'ordinanza n. 4740/2016 alla stregua delle considerazioni che seguono: "rilevato che l'appello cautelare prospetta, sotto il profilo del *fumus* delicate problematiche da vagliare comunque con sollecitudine nella pertinente sede di merito; rilevato che sotto il profilo del *periculum* nel bilanciamento degli interessi è prevalente quello dell'Amministrazione a proseguire nel progettato ampliamento, tanto più che allo stato non sono state dedotte problematiche di danno ex art. 32 della Costituzione o gravi pericoli di compromissione ambientale (evenienze, queste, escluse dalla stessa sentenza impugnata)".

7. In data 10.11.2016 la originaria parte ricorrente ha depositato un articolato appello incidentale (in seno al quale ha altresì chiesto la revoca della suindicata ordinanza cautelare di sospensione della esecutività della impugnata decisione), con il quale ha chiesto la riforma della impugnata decisione nella parte in cui quest'ultima aveva rigettato la macrocensura investente il versante "danni alla salute" e quello "violazione del principio di precauzione" anche sotto il profilo del difetto di istruttoria, deducendo che:

- a) come dimostrato dalla memoria depositata in giudizio dalla Asl di Nuoro in primo grado il 21.5.2016, lo studio su cui si era fondata la valutazione Via ed Aia era incompleto, e faceva parte di una più ampia disamina, ancora in corso di

elaborazione;

b) tale studio mirava a documentare l'incidenza dei tumori nell'area territoriale di interesse, caratterizzata da varie industrie chimiche (ubicate ad Ottana) e proprio dall'inceneritore di Macomer;

c) era stato confessoramente dimostrato, quindi, che l'analisi su tale importantissimo versante era incompleta;

d) non c'era alcuna evidenza scientifica atta a dimostrare la correttezza dell'affermazione del T.a.r. secondo cui "nel caso di specie (dato complessivo) l'elevazione del dato nel distretto di Macomer è determinata dall'alta incidenza del tumore alla mammella, cioè di un tumore che non fa parte di quelli considerati eziologicamente collegati con l'inquinamento ambientale (quali sono i linfomi).";

e) non c'era alcuna evidenza scientifica atta a dimostrare la correttezza dell'affermazione del T.a.r. secondo cui gli impianti di vecchia generazione fossero meno invasivi –quanto ai danni prodotti sulla salute umana- di quelli moderni;

f) i dati sulla incidenza tumorale e sulla mortalità forniti dalla Ausl di Nuoro in maniera disordinata, disorganica, e frammentaria, non erano completi, né attendibili;

g) ne risultava per tal via violato anche il principio di precauzione di matrice comunitaria.

8. In data 13.12.2017 la Azienda Sanitaria Locale di Nuoro ha depositato una memoria contestando le prospettazioni contenute nel ricorso incidentale proposto dalla parte originaria ricorrente di primo grado e chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero la reiezione della istanza di revoca della suindicata ordinanza cautelare di sospensione della esecutività della impugnata decisione.

9. In data 16 gennaio 2016 la parte odierna appellante Consorzio per la Zona Industriale di Macomer e la società Tossillo Tecnoservice s.p.a. hanno depositato una memoria, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero la reiezione della istanza di revoca della suindicata ordinanza cautelare di sospensione della esecutività della impugnata decisione; è stata altresì depositata ulteriore documentazione facendosi presente che:

a) la Regione Sardegna in data 23.12.2016 con deliberazione giuntale n. 69/15 aveva approvato l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, confermando uno schema che prevedeva due impianti di termovalorizzazione ubicati a Macchiarreddu e, appunto, a Tossillo con tendenza ad una ulteriore riduzione del fabbisogno di termovalorizzazione al 2030;

b) il monitoraggio annuale della qualità dell'aria per l'anno 2015 redatto dall'Assessorato regionale alla difesa dell'ambiente dava atto che i valori delle "polveri sottili" nell'area di Macomer (e più in generale tutti i parametri di qualità) erano rispettosi dei limiti di legge.

10. Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2017 fissata per la deliberazione della istanza di revoca della ordinanza cautelare che ha disposto la sospensione della esecutività della impugnata decisione la parte impugnante ha rinunciato all'istanza di revoca e la trattazione del merito della causa è stata fissata alla data del 6 luglio 2017.

11. In data 25.5.2017 il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer e la società Tossillo Tecnoservice s.p.a hanno depositato ulteriore documentazione relativa ai fatti di causa ed in data 5.6.2017 hanno depositato una memoria conclusionale.

12. In data 8.6.2017 la parte originaria ricorrente ha depositato una memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese.

13. Alla odierna pubblica udienza del 6 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ricorso n. 7239/2016 avverso la sentenza n. 629/2016:

1. La Regione Sardegna, originaria parte resistente rimasta soccombente, ha impugnato la detta decisione deducendo che:

a) in rito era fondata l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado con riferimento alla DGR 12/39 del 27.3.2015 contenente il giudizio di compatibilità ambientale rilasciato al Consorzio Industriale di Macomer per il progettato

intervento di *revamping*, in quanto il procedimento di Via e quello di Aia erano indipendenti, e la Via non poteva essere considerata atto infraprocedimentale (art. 10 del Codice dell'ambiente);

b) nel merito, il T.a.r. aveva correttamente disatteso tre versanti di censura, mentre l'accoglimento della doglianza incentrata sul supposto contrasto tra Piano Regionale dei Rifiuti e progetto approvato era frutto di un fraintendimento;

c) il T.a.r. aveva esercitato un indebito sindacato di merito, spingendosi a sindacare l'opportunità delle scelte di amministrazione attiva;

d) l'accoglimento della censura dipendeva dall'erroneo travisamento degli atti processuali, in quanto:

I) l'impianto di Macomer, allo stato attuale, era (già) un termovalorizzatore, in quanto combinava l'incenerimento con il recupero energetico ed era errato definirlo "solo un inceneritore in senso proprio";

II) la sentenza considerava l'intervento progettato come "un nuovo impianto" e non invece qual intervento di *revamping*: al contrario di quanto ritenuto dal T.a.r., era stata prevista la realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione, che si innestava sulle linee esistenti che avrebbero continuato ad operare non interrompendo il servizio;

III) il fatto che l'impianto di termovalorizzazione potesse funzionare anche a regime, e non soltanto in fase transitoria, non si poneva affatto in contrasto con il Piano: quest'ultimo prevedeva, infatti, che l'impianto di Macomer funzionasse sino alla realizzazione degli obiettivi di Piano;

IV) il Piano dei rifiuti, poi, non precludeva affatto il funzionamento dell'impianto a regime, ma rimandava la decisione sulla operatività della linea di Tossillo alle scelte del Piano d'Ambito;

V) era quindi errato affermare che, a regime, fosse stata già prevista la dismissione della linea di Tossillo alla fine del periodo transitorio, ed altrettanto errata era l'equiparazione dei concetti di "transitorio" e "breve";

VI) il punto 9.3.4. del Piano prevedeva il *revamping* dell'impianto di Macomer: ciò che era certo era che l'impianto suddetto avrebbe dovuto funzionare perlomeno sino alla fine del periodo transitorio;

VII) era stato erroneamente applicato il TU n. 1265 del 27.7.1934, che considerava gli inceneritori "attività industriali di prima classe";

VIII) i cinque "scenari" previsti dal Piano non potevano essere letti in modo avulso dalla proposta del piano di cui al punto 9.3 (uno scenario a tre poli, per il periodo transitorio, ed a due poli, Sassari e Cagliari, a regime, con remissione alla costituenda Autorità d'ambito, della scelta di mantenere –o meno- in esercizio il polo di Macomer;

IX) il termine periodo transitorio non equivaleva certo a quello di "breve periodo": il periodo transitorio era quello coincidente con la realizzazione delle azioni e degli obiettivi di piano (lungi dall'essere stati ancora raggiunti): in nessun punto del Piano si affermava che l'impianto di Macomer doveva cessare di esistere una volta che fosse stato realizzato l'impianto di Sassari;

X) il Piano d'ambito non era "territorialmente ristretto" come ipotizzato in sentenza, ma coincideva con il territorio regionale;

XI) il 2.12.2014 (quando il Piano non era ancora scaduto) la Giunta, con delibera n. 48/20 ne aveva disposto l'aggiornamento: il detto Piano, però non era affatto obsoleto né contrastante con alcuna disposizione;

XII) arbitrariamente il T.a.r. aveva ritenuto che il progetto fosse sovradimensionato.

2. In data 29.9.2016 il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer e la società Tossillo Tecnoservice s.p.a. si sono costituite depositando una articolata memoria nell'ambito della quale hanno chiesto accogliere l'appello principale proposto dalla regione Sardegna per le stesse ragioni da esse prospettate con l'appello principale n. 7118/2016.

3. In data 3.10.2016 il Ministero dell'Interno si è costituito depositando atto di stile.

4. In data 17.10.2016 la Unione dei Comuni "Barbagia" si è costituita depositando una articolata memoria e chiedendo la reiezione dell'appello.

5. In data 17.10.2016 la Regione Sardegna ha depositato una memoria puntualizzando e ribadendo le proprie tesi.

6. In data 20.10.2016 la Regione Sardegna ha depositato documenti relativi ai fatti di causa.

7. Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2016 fissata per la deliberazione della istanza di sospensione della esecutività della impugnata decisione l'appello cautelare è stato accolto con l'ordinanza n. 4740/2016 alla stregua delle considerazioni che seguono: "rilevato che l'appello cautelare prospetta, sotto il profilo del *fumus* delicate problematiche da vagliare comunque con sollecitudine nella pertinente sede di merito; rilevato che sotto il profilo del *periculum* nel bilanciamento degli interessi è prevalente quello dell'Amministrazione a proseguire nel progettato ampliamento, tanto più che allo stato non sono state dedotte problematiche di danno ex art. 32 della Costituzione o gravi pericoli di compromissione ambientale (evenienze, queste, escluse dalla stessa sentenza impugnata)".

8. In data 10.11.2016 la originaria parte ricorrente di primo grado ha depositato un articolato appello incidentale (in seno al quale ha altresì chiesto la revoca della suindicata ordinanza cautelare di sospensione della esecutività della impugnata decisione), con il quale ha chiesto la riforma della impugnata decisione nella parte in cui quest'ultima aveva la macrocensura investente il versante "danni alla salute" e quello "violazione del principio di precauzione" anche sotto il profilo del difetto di istruttoria, deducendo che:

a) come dimostrato dalla memoria depositata in giudizio dalla Asl di Nuoro in primo grado il 21.5.2016, lo studio su cui si era fondata la valutazione Via ed Aia era incompleto, e faceva parte di una più ampia disamina, ancora in corso di elaborazione;

b) tale studio mirava a documentare l'incidenza dei tumori nell'area territoriale di interesse, caratterizzata da varie industrie chimiche (ubicata ad Ottana) e proprio dall'inceneritore di Macomer;

c) era stato confessoramente dimostrato, quindi, che l'analisi su tale importantissimo versante era incompleta;

d) non c'era alcuna evidenza scientifica atta a dimostrare la correttezza dell'affermazione del T.a.r. secondo cui "nel caso di specie (dato complessivo) l'elevazione del dato nel distretto di Macomer è determinata dall'alta incidenza del tumore alla mammella, cioè di un tumore che non fa parte di quelli considerati eziologicamente collegati con l'inquinamento ambientale (quali sono i linfomi).";

e) non c'era alcuna evidenza scientifica atta a dimostrare la correttezza dell'affermazione del T.a.r. secondo cui gli impianti di vecchia generazione fossero meno invasivi –quanto ai danni prodotti sulla salute umana– di quelli moderni;

f) i dati sulla incidenza tumorale e sulla mortalità forniti dalla Ausl di Nuoro in maniera disordinata, disorganica, e frammentaria, non erano completi, né attendibili;

g) ne risultava per tal via violato anche il principio di precauzione di matrice comunitaria.

9. In data 13.12.2017 la Azienda Sanitaria Locale di Nuoro ha depositato una memoria contestando le prospettazioni contenute nel ricorso incidentale proposto dalla parte originaria ricorrente di primo grado e chiedendo la declaratoria di inammissibilità, ovvero la reiezione della istanza di revoca della suindicata ordinanza cautelare di sospensione della esecutività della impugnata decisione.

10. In data 16 gennaio 2016 la parte odierna appellante Regione Sardegna ha depositato una memoria, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero la reiezione della istanza di revoca della suindicata ordinanza cautelare di sospensione della esecutività della impugnata decisione, ed ha depositato ulteriore documentazione facendo presente che:

a) la Regione Sardegna in data 23.12.2016 con deliberazione giuntale n. 69/15 aveva approvato l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, confermando uno schema che prevedeva due impianti di termovalorizzazione ubicati a Macchiareddu e, appunto, a Tossillo con tendenza ad una ulteriore riduzione del fabbisogno di termovalorizzazione al 2030.

10. Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2017 fissata per la deliberazione della istanza di revoca della ordinanza cautelare che ha disposto la sospensione della esecutività della impugnata decisione la parte impugnante ha rinunciato all'istanza di revoca e la trattazione del merito della causa è stata fissata alla data del 6 luglio 2017.

11. In data 8. 6.2017 la parte originaria ricorrente ha depositato una memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese.

12. Alla odierna pubblica udienza del 6 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ricorso n. 8894/2016 avverso la sentenza n. 629/2016:

1. La provincia di Nuoro originaria parte resistente rimasta soccombente, ha impugnato la suindicata decisione deducendo censure ed eccezioni preliminari di inammissibilità identiche a quelle contenute nei suindicati ricorsi in appello cui si è prima fatto riferimento.

2. In data 7.12.2016 il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer e la società Tossillo Tecnoservice s.p.a. si sono costituite depositando una breve memoria nell'ambito della quale hanno chiesto di accogliere l'appello principale proposto dalla provincia di Nuoro.

3. In data 22.12.2016 il Ministero dell'Interno si è costituito depositando atto di stile.

4. In data 16.1.2017 la Regione Sardegna si è costituita depositando una breve memoria nell'ambito della quale ha chiesto di accogliere l'appello principale proposto dalla provincia di Nuoro.

5. In data 23.3.2017 la provincia di Nuoro ha depositato un'istanza chiedendo che l'appello da essa proposto avverso la suindicata sentenza venisse riunito a quelli già pendenti proposti avverso la medesima decisione.

6. In data 26.5.2017 la provincia di Nuoro ha depositato ulteriore documentazione relativa ai fatti di causa ed in data 5.6.2017 ha depositato una memoria conclusionale ribadendo le proprie difese.

7. Alla odierna pubblica udienza del 6 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Tutti i suindicati ricorsi in appello, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti ex art. 96, co.1, c.p.a..

1.1. I riuniti appelli principali sono fondati e devono essere accolti, mentre l'appello incidentale è infondato e deve essere respinto: ne consegue la parziale riforma dell'impugnata sentenza e la reiezione integrale del ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.

2. Preliminarmente il Collegio:

a) evidenzia che a mente del combinato disposto degli artt. artt. 91, 92 e 101, co. 1, c.p.a., farà esclusivo riferimento ai mezzi di gravame posti a sostegno dei ricorsi in appello, senza tenere conto di ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato Sez. V, n. 5865 del 2015)

b) prende atto che la parte originaria ricorrente ha contestato i capi sfavorevoli della sentenza di primo grado (mentre non ha riproposto alcun motivo dichiarato assorbito) e che pertanto i profili dell'esame devoluto al Collegio riposano nella disamina delle censure proposte nei riuniti appelli principali e di quelle contenute nell'appello incidentale;

c) fa presente che, secondo il consolidato canone *tempus regit actum*, non possono spiegare rilevanza nella presente controversia gli atti amministrativi emessi successivamente a quelli impugnati (ciò si afferma con riferimento alla circostanza -dedotta dapprima dalla regione Sardegna con la memoria depositata in data 16.1.2017, e successivamente dalle altre amministrazioni appellanti- volta a rimarcare che la regione in data 23.12.2016 con deliberazione giunta n.

69/15 aveva approvato l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, confermando uno schema che prevedeva due impianti di termovalorizzazione ubicati a Macchiareddu e, appunto, a Tossillo con tendenza ad una ulteriore riduzione del fabbisogno di termovalorizzazione al 2030): invero la (auspicata dalle appellanti) declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado non appare possibile, in quanto, a tacere d'altro, la parte originaria ricorrente avrebbe comunque l'interesse ad ottenere la caducazione della deliberazione originariamente adottata; per altro verso, le amministrazioni appellanti non potrebbero con propria deliberazione disporre dell'oggetto della lite, e certamente la adottata deliberazione (in quanto sotto il profilo effettuale lascia immutato l'assetto di interessi contestato dalla parte originaria ricorrente) non è soddisfacente dell'interesse azionato in primo grado; in ultimo, si osserva che la parte appellata nel corso della discussione alla odierna udienza pubblica ha fatto presente che detti atti erano stati tempestivamente impugnati (l'affermazione non è stata contestata da alcuna parte processuale) per cui in nessun modo potrebbe pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado: semmai si tratterebbe di disporre la sospensione (facoltativa) del processo per pregiudizialità, ma di ciò il Collegio non ravvisa gli estremi.

3. Seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall'Adunanza plenaria n. 5 del 2015), in ordine logico è prioritario l'esame della eccezione di tardività del ricorso di primo grado.

3.1. L'eccezione è infondata alla stregua dei consolidati principi elaborati da questo Consiglio di Stato: si è condivisibilmente osservato, infatti che (Consiglio di Stato, sez. V, 06/07/2016, n. 3000; Consiglio di Stato, sez. V, 26/01/2015, n. 313) "poiché il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi (e possano avere quindi un'autonoma efficacia lesiva, che consente l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi), ben potrebbe essere negata l'autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché quest'ultima è di per sé idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento proposto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale."

L'impugnazione separata, quindi, è una mera facoltà/eventualità: ma, posto che anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva ben potrebbe essere negata l'autorizzazione integrata ambientale, quest'ultimo è l'atto certamente lesivo, e non erroneamente la parte originaria ricorrente ha impugnato unicamente quest'ultimo.

3.2. Per altro verso, la fondatezza nel merito dei riuniti appelli principali (secondo quanto verrà di seguito esposto) e la infondatezza dell'appello incidentale esonerano il Collegio dalla disamina delle ulteriori eccezioni tese a fare constare la inammissibilità della impugnazione diretta verso singoli atti (a cagione della loro portata infraprocedimentale e/o della loro non diretta lesività).

4. Nel merito, ritiene il Collegio che la pur accurata disamina della doglianza incentrata sul supposto contrasto tra Piano Regionale dei Rifiuti e progetto approvato sia pervenuta a conclusioni non condivisibili e non in linea con il sindacato di legittimità demandato a questo Plesso giurisdizionale in subiecta materia.

5. Ad avviso del Collegio, il T.a.r. ha innanzitutto posto a base del giudizio un dato normativo (quello di cui all'art. 199 del d.Lgs. n. 152/2006) che è stato non rettamente inteso nella sua portata effettiva.

5.1. Tale disposizione, infatti, così prevede: "*1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.*

2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

- a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;
- b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
- c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
- d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
- e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
- f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
- g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
- h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
- i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
- l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
- m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
- n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
- o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
- p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
- q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei

rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

- a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
- b) valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
- c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

- a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.

7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattivita' nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale (2).

10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalita' di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessita' dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonche' alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita' alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.

12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.

12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e' garantita almeno dalla fruibilita' delle seguenti informazioni:

- a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;
- b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
- c) ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata e capacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e co-inceneritori;
- d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;

e) per gli inceneritori e i co-inceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), *quantità* di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;

f) per le discariche, *ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto* (4).

13. *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*”.

E' quindi agevole riscontrare, dalla lettura del comma 10 della citata disposizione (“ Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell' aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.”) che non fosse esatto in assoluto fare riferimento ad un “Piano scaduto”, al momento dell'esame del progetto: ciò in quanto il 2.12.2014 (quando il Piano non era ancora scaduto) la Giunta, con delibera n. 48/20, ne aveva disposto l'aggiornamento: la citata disposizione non prevede che il detto aggiornamento debba intervenire nei sei anni dall'adozione, ma prevede che entro tale data si debba valutare la necessità – o meno- di un suo aggiornamento.

5.1.1 Sebbene nella economia della motivazione demolitoria tale elemento possa apparire recessivo, esso ha costituito comunque un dato – ad avviso del Collegio – che ha indotto in errore il primo Giudice, come si evince dai significativi incisi contenuti nella motivazione (“E ciò in un contesto di Piano regionale gestione rifiuti non revisionato. Con termine ampiamente scaduto.”; “Ci troviamo, dunque, nella fattispecie concreta, a dover analizzare un provvedimento finale “attuativo” di un Piano (del 2008) non adeguatamente e debitamente <aggiornato>.”).

5.1.2. Ora, non ignora il Collegio la circostanza –della quale si è dato atto nella stessa sentenza impugnata- che è stata aperta una procedura d'infrazione (2015/2165), nel novembre 2015, anche per la regione Sardegna, proprio in materia di “mancata revisione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti” in attuazione degli artt. 28 e 30 della Direttiva 2008/98/CE, che prevede la necessità di revisione dopo i 6 anni dall'emanazione, ma, non si vedono le ricadute negative che detta situazione avrebbe avuto sulle previsioni contestate; per dirla in altre parole, la sentenza medesima entra in contraddizione, in quanto da un lato si duole della circostanza che il Piano fosse scaduto e valuta negativamente le previsioni progettuali dell'impianto di Macomer in tale ottica, mentre per altro verso considera scontato che la opzione “bipolare” (incentrata sugli impianti di Cagliari e Sassari) sarà in futuro mantenuta (ed a questo punto non si comprende quale incidenza abbia spiegato la circostanza che il Piano non era stato ancora aggiornato nell'economia della vicenda).

5.2. Ulteriore – e questa volta certamente decisivo, invece- profilo di non divisibilità della statuizione demolitoria riposa, ad avviso del Collegio, nella considerazione del termine “transitorio” quale sinonimo di “breve durata” che il T.a.r. ha fatto propria non analizzando il significato di tale avverbio con l'evento cui lo stesso era correlato.

5.2.1. Invero non appare utile controvertere, nell'ambito del presente procedimento, in ordine alla “lettura” delle prescrizioni del Piano rese dal T.a.r. in quanto le stesse sono sostanzialmente esatte.

Può concordarsi infatti, con la circostanza che la GR nel 2008, in sede di approvazione del nuovo Piano, abbia espresso condivisione per la soluzione fondata su due poli (Cagliari e Sassari), con integrazione “in via transitoria” della prosecuzione dell'operatività dell'impianto di Macomer, da rimodernare (per sostenere le funzioni “nelle veci” di Sassari). Ora, però, se tale dato è vero, non è meno vero che –come segnalano fondatamente le amministrazioni originarie resistenti ed odierne parti appellanti principali- da un canto il paragrafo 9.3. del Piano non stabiliva affatto che l'impianto di Macomer, alla fine del periodo transitorio, sarebbe stato certamente dismesso: tale valutazione sarebbe spettata, ed in un momento successivo, all'Autorità d'ambito; per altro verso comunque, il par. 9.3.4 (che certamente si riferiva al periodo transitorio) già prevedeva il *revamping* dell'impianto suddetto; mentre, di converso, non ci si trova al cospetto di certezze in ordine alla durata del periodo in cui l'impianto avrebbe dovuto sostenere “le veci” dell'impianto di Sassari di futura operatività, né si rinvengono elementi in ordine alla entrata in funzione del detto polo di Sassari

5.2.2. Allineando detti dati, ne discende che:

- a) certamente, nel periodo antecedente alla piena entrata a regime –contemporanea- dei due poli di Cagliari e Sassari l'impianto di Macomer avrebbe dovuto continuare a funzionare;
- b) certamente nel periodo transitorio era già previsto il *revamping*;
- c) incontestabilmente il progetto sul quale si controverte non implica la erezione, ex novo, di un ulteriore impianto, ma il potenziamento di quello esistente;
- d) non vi sono dati certi in ordine alla entrata in funzione, a regime, dell'impianto di Sassari.

5.3. A fronte di tali elementi, pare al Collegio che il sindacato del primo giudice si sostanzia in un giudizio che può essere espresso con le seguenti due prospettazioni:

- a) a fronte della futura dismissione dell'impianto non avrebbe avuto logica il potenziamento del medesimo;
- b) men che meno, appariva logico un potenziamento sì imponente (almeno, così è stato qualificato dal primo Giudice) sino a condurre al raddoppio dell'impianto medesimo.

5.4. Le considerazioni del primo Giudice, sia pure mosse dalla lodevole esigenza (affiorante a tratti dall'impianto motivazionale) di individuare soluzioni congruenti anche con obiettivi di contenimento della spesa pubblica (in via generale, si potrebbe certamente dubitare che ci si trovi al cospetto di una oculata ponderazione laddove una deliberazione prevedesse un cospicuo impegno di spesa da sostenere per un impianto destinato ad essere dismesso in tempi brevi), paiono tuttavia al Collegio non allineate al perimetro del giudizio di legittimità (ed in ogni caso non condivisibili) per due ragioni.

5.4.1. In primo luogo, perché obliano il dato nascente dalla effettiva incertezza circa il momento di effettiva piena operatività del “sistema bipolare” tratteggiato dal Piano rifiuti del 2008; secondariamente, in quanto proprio nell'incertezza circa detto –nodale- elemento esprimono un giudizio di “sovrabbondanza” dell'intervento programmato rispetto allo scopo cui esso era finalizzato (soddisfacimento delle esigenze durante il periodo “transitorio”) che appare privo di qualsivoglia supporto di natura tecnica.

5.4.2. E' incontestabile che una scelta quale quella operata dall'Amministrazione rientri nella lata e responsabile discrezionalità tecnica della medesima: il sindacato che su quest'ultima ha svolto il T.a.r., privo di riferimenti certi di natura tecnica, si è risolto in una affermazione altamente suggestiva ma intrinsecamente priva di elementi di supporto e, come tale, non condivisibile.

5.5. In particolare, il Collegio evidenzia che:

- a) la stessa delibera della giunta regionale di approvazione (n°737 del 2008) contemplava esplicitamente la possibile sopravvivenza dell'impianto di Macomer, “almeno per la gestione del transitorio necessario per il raggiungimento della configurazione a regime”;
- b) anche le deliberazioni della giunta regionale n°12/22 del 2010 e n°39/32 del 2011 fanno a ciò riferimento, avendo avuto altresì cura di chiarire che non era stato (ancora) individuato l'impianto di termovalorizzazione per il Nord Sardegna (del. 12/22), “posto che non risulta pervenuta dal territorio alcuna proposta attuativa delle previsioni del Piano” (del. 39/32).

5.5. Quanto alle problematiche tenute presenti dal T.a.r. in punto di spesa pubblica, in disparte che le stesse non potrebbero – isolatamente considerate- condurre all'annullamento di atti amministrativi, esse non appaiono condivisibili in fatto: infatti il T.a.r. rileva che il “potenziamento” dell'impianto avrebbe comportato l'ingente impegno finanziario pari a 42 milioni di euro (in spregio a quanto esposto nel Piano del 2008, ove -per il *revamping*- era stato previsto un costo massimo di 30 milioni): il dato finale, tuttavia, non coincide con alcuno di quelli suindicati, in quanto al netto del ribasso

d'asta offerto in sede di gara l'investimento ammonta ad € 34.627.022,00: v'è sì un incremento rispetto alle previsioni del Piano 2008, ma esso non assume la portata attribuitagli dal T.a.r., ed occorre tenere altresì conto del decorso del tempo.

5.6. Per tradizionale quanto consolidato principio giurisprudenziale (da sempre costantemente condiviso dalla dottrina) in sede di giudizio di legittimità restano fuori dal perimetro della valutazione giudiziale parametri quali la economicità, la eticità, l'equità e l'opportunità (parametri, questi, esaminabili negli eccezionali casi di giurisdizione estesa al merito, tra i quali certamente non rientra quello in esame): e semmai, il parametro della economicità della scelta dell'Amministrazione, di regola, può rilevare indirettamente, quale eventuale vizio di istruttoria (si veda in proposito, ad esempio la giurisprudenza in materia di scelta dell'affidamento *in house*, ovvero di affidamento alla gestione diretta).

Nel caso in esame pare al Collegio che le valutazioni rese dal T.a.r. siano state esuberanti rispetto ai ristretti parametri del giudizio di legittimità e che – quanto a tale esclusivo parametro- gli atti impugnati siano immuni dai denunciati vizi, dal che discende l'accoglimento dei riuniti appelli principali.

6. Come avvertito in premessa, la favorevole delibazione dei riuniti appelli e la riforma della statuizione demolitoria contenuta nella impugnata decisione impongono l'esame delle censure contenute nell'appello incidentale proposto dalla originaria ricorrente.

6.1. Tali doglianze -che stante la loro intima connessione, possono essere esaminate congiuntamente – non persuadono il Collegio.

Invero la sintesi del detto atto di appello incidentale è la seguente: si lega il "principio di precauzione" in materia di tutela della salute ad un supposto deficit di istruttoria e per tal via si giunge ad ipotizzare l'assoluta inaffidabilità dei dati tecnici sottesi al giudizio di non pericolosità degli effetti del potenziamento dell'impianto sulla salute delle persone e sull'ambiente.

Osserva in proposito il Collegio che le preoccupazioni in materia di implementazione dei rischi sulla salute umana sono sempre da scrutinare con particolare attenzione; e che è assai suggestivo l'argomento critico fondato sulla equazione che vede l'amplificarsi dei detti rischi legato all'incremento dell'attività industriale, invasiva dell'ambiente.

Senonché l'effettiva garanzia del detto principio (senza pervenire ad affermazioni che esprimano un aprioristico rifiuto di ogni forma di intervento che possa impattare sul bene-ambiente) non può prescindere dal dato tecnico e, al tempo stesso, deve attestarsi sullo stesso, ove questo non si presti ad essere sospettato di inaffidabilità, superficialità, ovvero abnormità/irragionevolezza.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 191 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - il quale ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e, al comma 2, il principio di precauzione - l'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale" con l'adozione delle **migliori** tecnologie **disponibili** è finalizzato ad anticipare la tutela, poi da apprestarsi in sede legislativa, a decorrere dal momento in cui si profili un danno da riparare, ai fini sia della sua prevenzione, ove possibile, sia del suo contenimento in applicazione del richiamato principio di precauzione, donde la rilevanza di quest'ultimo principio generale, soprattutto nel settore della salute, con una valenza non solo programmatica, ma direttamente imperativa nel quadro degli ordinamenti nazionali, vincolati ad applicarlo qualora sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone.

La norma (in passato: art. 174 del Trattato CE) indica al comma 1 la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e il principio di precauzione è stato introdotto al comma 2, il quale dispone che "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina

paga". L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale" (con l'adozione delle **migliori** tecnologie **disponibili**) in applicazione del richiamato principio di precauzione, ha trovato ampio riconoscimento, ancorché sia menzionato nel Trattato soltanto in relazione alla politica ambientale, da parte degli organi comunitari anche nel settore della salute: qualora sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni comunitarie possono adottare misure di tutela senza dover attendere che siano approfonditamente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (cfr., sul punto, ad es.: Tribunale I grado CE, sez. II, 19.11.2009, n. 334; Corte giustizia CE, sez. III, 12.1.2006, n. 504). Detto principio generale integra, quindi, un criterio orientativo generale e di larga massima, che deve caratterizzare non soltanto le attività normative, ma prima ancora quelle amministrative, come prevede espressamente l'art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241, ove si stabilisce che "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta ... dai principi dell'ordinamento comunitario".

In coerenza con l'affermato principio, cui la Sezione ritiene di aderire, deve riconoscersi all'Amministrazione il potere di adottare ogni provvedimento ritenuto idoneo a prevenire rischi anche solo potenziali alla salute (Corte di Giustizia CE, sentenza 26 novembre 2002 n. T-132; Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657).

Tutta la giurisprudenza amministrativa e civile nazionale sottolinea sul punto il rilievo che, a questi fini, rivestono gli apporti degli organi tecnico – scientifici ("l'imposizione di limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell'interesse dell'ambiente e della salute umana, può essere giustificata sulla base di indirizzi fondati sullo stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico - scientifici: Corte cost., sentenze 26.6.2002, n. 282 e 17.3.2006, n. 116).

E non è certo da meno la giurisprudenza comunitaria (si veda ancora di recente Corte giustizia UE, sez. I, 9 giugno 2016, n. 78), che, nell'affermare che "quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi: il principio di precauzione, infatti, lungi dal vietare l'adozione di qualsiasi misura in mancanza di certezza scientifica quanto all'esistenza o alla portata di un rischio sanitario, può, all'opposto, giustificare l'adozione, da parte del legislatore dell'Unione, di misure di protezione quand'anche permangano in proposito incertezze scientifiche", all'evidenza correla tali valutazioni ad una condizione di incertezza, che purtuttavia nel caso di specie è esclusa.

6.2 Ritiene il Collegio che il concetto di "incertezza" meriti un qualche ulteriore chiarimento: a nessuno è dato preconizzare con certezza gli accadimenti futuri; men che meno in un settore quale altamente soggetto al progredire della scienza, quale è quello dell'impatto sull'ambiente delle attività umane.

Ma erra chi ritiene che tale esposizione a possibili sviluppi futuri non preconizzabili integri "incertezza" tale da giustificare il ricorso del principio di precauzione perché quest'ultimo, inteso in tal senso, opererebbe sempre.

Il concetto di incertezza si lega all'attuale stato del progresso scientifico, e diagnostico, ed al dato tecnico che gli Organi di amministrazione attiva (in prima battuta) e quelli giurisdizionali (in via eventuale, e comunque successivamente) si trovano ad esaminare; e deve concludersi che se il detto dato tecnico non contiene in sé margini di alea (es: dati rimasti indecifrati, fenomeni non chiariti, o di dubbia scaturigine causale, etc.) allora sarebbe distonico invocare la condizione di "incertezza" che, in se, può giustificare il principio di precauzione.

6.3. Ora, nel caso in esame deve anzitutto escludersi che gli organismi deputati a tale valutazione abbiano trascurato di approfondire la tematica.

Si osserva in proposito, che in sede di valutazione Via ed Aia, la tematica è stata certamente esplorata (e l'argomento non è controverso, in quanto ciò è stato riconosciuto anche dal primo Giudice e neppure le appellanti incidentali contestano

tale circostanza), per cui il difetto di istruttoria e motivazione in senso assoluto non è sostenibile.

Ad avviso di parte appellante incidentale, però, il detto apporto istruttorio (e le conclusioni positive in punto di realizzabilità dell'intervento che ne sono da esso discese) sono viziate, in quanto supportate da dati insufficienti e contraddittori.

6.3.1. Il Collegio non può concordare con tali considerazioni e sul punto la disamina del T.a.r. appare corretta.

6.3.2. Si evidenzia in proposito che:

a) nessuna parte originaria ricorrente di primo grado ha evocato la violazione dei limiti normativi di emissione: l'argomento non risulta né ipotizzato, né per il vero la sentenza impugnata si sofferma sul medesimo;

b) neppure è contestato che in sede di istruttoria VIA sia stata chiesta l'applicazione di limiti autorizzativi specifici inferiori a quelli derivanti dalle **BAT**;

c) il Collegio non intende discostarsi dalla giurisprudenza che ha condivisibilmente colto (T.A.R. Roma, -Lazio-, sez. II, 14/10/2010, n. 32824) che “i documenti BREF (*"bat reference report"* ossia rapporto sulle **migliori** tecnologie **disponibili** che viene adottato dalla Commissione europea) sono elaborati in sede UE al fine di suggerire agli Stati membri ed agli operatori del settore l'individuazione delle **BAT** (*"best available techniques"*, **migliori tecniche disponibili**: secondo l'acronimo italiano, le MTD) e le condizioni di applicabilità alle singole vicende. Le regole scaturenti dai BREF e, in particolare, i livelli d'emissione là posti non esprimono né valori massimi inderogabili, né tampoco valori limite d'emissione per i singoli inquinanti, servendo piuttosto ad indicare seri modelli di riferimento, applicati sulla scoria delle linee-guida, per migliorare allo stato dell'aria le prestazioni ambientali. Dal canto loro, dette linee-guida vanno non eseguite *"tout court"*, ma applicate in modo calibrato al tipo ed alle particolarità dell'impianto e del sito in cui si colloca, negli ovvi limiti non solo delle conoscenze **tecniche**, ma soprattutto della loro sostenibile realizzabilità tecnica ed economica nel singolo contesto, al fine d'ottenere il miglioramento sperato in termini di valori d'emissione. E siffatta sostenibilità è tenuta presente dal BREF, laddove reputa i limiti indicati nelle **BAT** raggiungibili non *"illic et immediate"* - a pena, cioè, di v.i.a. negativa per il sol fatto dello sfioramento anche d'un solo parametro -, bensì con ragionevole gradualità, lungo un ampio arco di tempo ed in un ottimale assetto d'esercizio dell'impianto. Dal che non tanto la vincolatezza a priori di tali dati come se fossero sempre e comunque valori massimi d'emissione, ma più propriamente la necessità di considerarli come obiettivi da raggiungere nel tempo occorrente affinché si contemperino con tutte le situazioni, locali, ambientali ed economiche in cui si colloca l'impianto o, in parole più semplici, affinché si realizzi un adeguamento dei limiti emissivi realistico e realizzabile “: è poi del tutto ovvio (Consiglio di Stato, Sezione Sesta n.3107 del 23 maggio 2011 che ha riformato, in parte, la sentenza prima citata) che debbano essere eventualmente “esplicitate le ragioni di tipo tecnico che giustificano viceversa lo scostamento da quei valori”;

d) le doglianze della parte appellante incidentale si dirigono quindi verso un impianto che non supera i suindicati livelli.

6.4. Più in particolare, ritiene il Collegio di evidenziare una circostanza: il dato nodale, risultante dagli atti del procedimento, e colto correttamente dal primo Giudice (che, infatti, ha disatteso la censura), è quello per cui dai dati trasmessi dall' ASL 3 di Nuoro alla Regione si evince che l'incidenza in percentuale dei tumori non è superiore- nel distretto di Macomer - rispetto a tutti gli altri distretti dell'Azienda; ed anche il documento ISDE (sul quale si è incentrata, in massima parte, la critica articolata in primo grado dalla parte originaria ricorrente) rileva che i <nuovi impianti>, con le moderne tecnologie, determinano una minore emissione (in particolare di diossine).

6.4.1. Ora, pare al Collegio che la parte originaria ricorrente pretenda, sul punto, un sindacato di intensità incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità in quanto:

a) l'istruttoria v'è stata ed è stata piena e approfondita;

b) essa si è svolta sulla scorta di dati analizzati dall'Organo tecnico a ciò preposto;

c) il principio di infungibilità delle valutazioni **tecniche** (si vedano gli artt. 19 e 20 della legge n. 241/1990) consente di revocare in dubbio l'attendibilità dei dati da queste offerti, soltanto in casi di manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza;

d) la parte originaria ricorrente, al più, ipotizza l'incompletezza e frammentarietà di detti dati, ma da nessun atto acquisito al procedimento emerge un dato contrario, che si ponga in netto contrasto con le valutazioni dell'Amministrazione e tale da potere instillare financo il dubbio che le valutazioni su cui si sono fondate le autorizzazioni impugnate siano complessivamente inattendibili;

e) a fronte di un simile quadro, anche la prospettazione secondo la quale sarebbe necessaria una ulteriore istruttoria sul punto non è accoglibile, in quanto si ipotizzerebbe che, in carenza di dati dimostrativi della sussistenza di parametri di irragionevolezza/abnormità, questo Collegio si sostituisse agli organi consultivi e di amministrazione attiva che hanno effettuato le valutazioni impugnate: il che, è proprio ciò che l'ordinamento non prevede;

f) in ultimo, e con portata troncante: neppure è stata contestata (art. 64 del c.p.a.) la veridicità delle asserzioni contenute nelle pagg. 4-7 della memoria in ultimo depositata dalla provincia di Nuoro in data 5 giugno 2017 ed ivi efficacemente illustrate negli "specchietti" riepilogativi dai quali si evince che le emissioni cui dovrebbe dare luogo il rinnovato impianto sono di gran lunga inferiori ai limiti di legge: in tale contesto, le preoccupazioni della parte originaria ricorrente di primo grado non sono suscettibili di favorevole delibazione.

7. Conclusivamente, l'appello incidentale va rigettato, e gli appelli principali vanno invece accolti, nei sensi di cui alla motivazione che precede, con conseguente parziale riforma dell'impugnata decisione, reiezione integrale del ricorso di primo grado, e salvezza degli atti impugnati.

7.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

8. Le spese processuali del doppio grado di giudizio devono essere, all'evidenza, compensate, stante la complessità fattuale e giuridica della controversia e la parziale novità dei profili esaminati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui riuniti appelli principali li accoglie, respinge l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, respinge integralmente il ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.

Spese processuali del doppio grado di giudizio integralmente compensate tra tutte le parti, mentre sulla originaria ricorrente soccombente grava l'obbligo di rimborsare il contributo unificato versato dalle amministrazioni vittoriose sull'appello, come in epigrafe proposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Carlo Schilardi, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabio Taormina

IL PRESIDENTE
Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO